



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Schede di lettura

Atto del Governo n. 289
(art. 20, L. 125/2014)


DOSSIER - XVII LEGISLATURA

aprile 2016



SERVIZIO AFFARI INTERNAZIONALI
SERVIZIO STUDI - Ufficio ricerche nel settore della politica estera e
della difesa
TEL. 06 6706-2180 - segreteriaaaai@senato.it
Dossier n. 14



SERVIZIO STUDI
Dipartimento Affari esteri
Tel. 06 6760-4172 - st_affari_esteri@camera.it -  @CD_esteri
Atti del Governo n. 289

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

Il contesto di riferimento: strumenti e risorse della cooperazione allo sviluppo	3
▪ La nuova architettura delineata dalla legge n.125/2014	3
▪ I rapporti tra Agenzia e DGCS	5
▪ Ulteriori organi di <i>governance</i>	7
▪ Risorse della cooperazione	8
I contenuti dello schema di regolamento	13

Schede di lettura

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO: STRUMENTI E RISORSE DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

La nuova architettura delineata dalla legge n. 125/2014

La nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo ridisegna l'architettura istituzionale della cooperazione italiana stabilendo che:

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) è attribuita la responsabilità politica e strategica (c.d. *cabina di regia*). è istituita la carica del Viceministro per la cooperazione¹.

L'Agenzia (AICS) rappresenta il *braccio tecnico-operativo* e gode di autonomia di bilancio e di organizzazione.

La legge precisa che le fonti di finanziamento dell'Agenzia sono costituite da:

- a. risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni di provenienza del personale ad essa assegnato;
- b. introiti derivanti dalle convenzioni (per prestazioni di servizi ad altri soggetti pubblici e privati);
- c. un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (**capp. 2021, 2171, 2185**);
- d. donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;
- e. una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme del cosiddetto "8 per mille" di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

L'attuazione della riforma è demandata alla **normativa secondaria**. **Finora sono stati approvati:**

- 1) **Lo Statuto dell'Agenzia**, approvato con [decreto MAECI-MEF 22 luglio n. 113](#), entrato in vigore il 31 luglio 2015, che ne disciplina le competenze e le regole di funzionamento.

Come previsto dall'articolo 3 del citato decreto, il **20 gennaio 2016** il **Ministro ha stipulato una [Convenzione](#) con il Direttore dell'Agenzia**, che definisce su base **triennale (2016-2018)** le modalità e gli obiettivi di collaborazione tra il Ministero e l'Agenzia; la convenzione, stipulata con cadenza triennale, può essere sottoposta a modifica su proposta di ciascuna delle parti interessate.

¹ Dal 28 gennaio 2016 la carica è ricoperta dal Viceministro Mario Giro.

Si ricorda inoltre che, in base all'articolo 21 del citato decreto, è previsto che il MAECI e l'Agenzia stipulino annualmente una **Convenzione - approvata dal Comitato congiunto - che regoli il trasferimento alla DGCS delle risorse finanziarie per l'esecuzione del programma delle valutazioni** e obbedisca ai seguenti principi: conformità alle linee guida approvate dal Comitato congiunto, utilizzazione di un sistema di indicatori di misura dell'efficacia sociale e ambientale complessiva degli interventi, consultazione dell'Agenzia e delle competenti rappresentanze diplomatiche, coinvolgimento dei paesi partner, coordinamento con gli altri donatori. I siti istituzionali dell'Agenzia e del MAECI pubblicano debitamente la convenzione oggetto dell'articolo 21.

2. La **dotazione organica dell'Agenzia**, nel limite massimo di 200 unità, è stato approvata con **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, D.P.C.M. del 2 novembre 2015**.

Su proposta del Direttore dell'Agenzia, è stato inoltre approvato il [regolamento di organizzazione dell'Agenzia](#) con decreto MAECI del 15 dicembre 2015.

3. Il **Direttore dell'Agenzia** - con un mandato di 4 anni rinnovabile 1 sola volta - è stato nominato con **DPCM del 23 novembre 2015** dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro degli Esteri, all'esito di una procedura di selezione ad evidenza pubblica svolta dal MAECI, le cui tappe sono state: pubblicazione sul sito web istituzionale del bando e successivamente dell'elenco degli ammessi agli orali sulla base dei titoli (comprovanti particolare e comprovata qualificazione professionale ed il possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo) ed infine dell'elenco dei 5 candidati che hanno superato gli orali (non costituente graduatoria) che sono stati sottoposti al Ministro. Il Direttore dell'Agenzia è la **dott.ssa Laura Frigenti**.

La nuova architettura prevede inoltre che Direttore dell'Agenzia, Direttore Generale della Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo (DGCS), Ministro o viceministro si riuniscano in **Comitato congiunto** per approvare le iniziative di cooperazione dell'Agenzia del valore superiore a 2 milioni di euro. Il Comitato congiunto nella riunione del 14 aprile 2016 ha approvato la programmazione per il 2016 per 448 milioni di euro (di cui circa 213 sul canale multilaterale, circa 120 sul bilaterale e oltre 113 per il settore dell'emergenza).

Resta ancora da adottare lo schema di D.P.R. in esame, relativo al **Regolamento di riordino del MAECI e della DGCS**, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, su proposta del MAECI. Tale regolamento deve recare la soppressione di almeno 6 strutture di livello dirigenziale non generale. Il Regolamento deve stabilire le modalità con cui la DGCS coadiuva il Ministro e il viceministro in tutte le funzioni e compiti che la legge n. 125/2014 attribuisce loro.

I rapporti tra Agenzia e DGCS

Si ricorda che al nodo dei rapporti tra **Agenzia e DGCS** è dedicato il **Capo IV** (artt. 17-21) della nuova legge, che viene sinteticamente illustrato di seguito:

L'**articolo 17** istituisce l'**Agenzia** italiana per la cooperazione allo sviluppo, con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta alla vigilanza del Ministro degli esteri. Al comma 2 si precisa che l'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Documento triennale di programmazione e del coordinamento del CICS. Il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 le iniziative da approvare di importo superiore a due milioni di euro, importo al di sotto del quale il direttore ha autonomia decisionale di spesa. Il comma 3 precisa che l'Agenzia svolge le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione. Nel comma 4 si dispone che altre Amministrazioni pubbliche possano fare ricorso all'Agenzia per l'erogazione di servizi di assistenza e supporto tecnico, regolandone i rapporti con apposite convenzioni. Il comma 5 disciplina la procedura di nomina, da parte del Presidente del Consiglio, del Direttore dell'Agenzia, previo espletamento di una procedura di selezione con evidenza pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale ed in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo. La durata del mandato del Direttore è quadriennale, rinnovabile una volta.

Il comma 6 assegna al Direttore il compito della predisposizione di un [regolamento interno di contabilità](#) (tale Regolamento è stato approvato con decreto MAECI-MEF del 15 dicembre 2015). Il comma 7 stabilisce che la sede principale dell'Agenzia è a Roma; altre sedi possono essere istituite - e soppresse - con decisione del Direttore, previa autorizzazione del Comitato Congiunto. Il comma 8 stabilisce che il Direttore dell'Agenzia, previa autorizzazione del Comitato congiunto (di cui all'articolo 21) e nell'ambito delle risorse assegnate, possa inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia nell'ambito della dotazione organica di cui all'art. 19, nonché nell'ambito del limite dei 50 esperti già in servizio presso la DGCS di cui si avvale l'Agenzia a norma dell'art. 32, comma 4.

L'Agenzia assicura nei Paesi in cui opera il coordinamento tecnico delle attività di cooperazione finanziate con fondi pubblici italiani. I commi da 9 a 12 attribuiscono all'Agenzia l'onere di realizzare e gestire una banca dati pubblica della cooperazione e di adottare un codice etico (comma 10) in conformità con quello del MAECI nonché facendo richiamo alle fonti normative internazionali in materia di condizioni di lavoro, di sostenibilità ambientale e alla legislazione per il contrasto alla criminalità organizzata.

E' inoltre previsto il controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti. Il comma 13 rinvia ad un regolamento l'adozione dello Statuto con il quale disciplinare le competenze e le regole per il funzionamento dell'Agenzia, puntualmente elencate, tra cui si prevedono anche le funzioni di controllo interno e di valutazione delle attività [lett. c)], nonché le procedure competitive di selezione dei soggetti di cui al capo VI cui affidare la realizzazione dei singoli progetti [lett. e)], nonché il coordinamento tecnico da parte dell'Agenzia delle attività di cooperazione realizzate con fondi pubblici italiani nei Paesi partner [lett. g)].

L'**articolo 18** attribuisce autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio all'Agenzia ed elenca le risorse finanziarie ad essa attribuibili (portando dal 25 al 20 la percentuale della quota dell'8 per mille a favore della Chiesa cattolica a diretta gestione statale per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, ecc.), definendo le risorse riservate ad attività di CPS come impignorabili.

L'**articolo 19** detta la disciplina riguardante il personale dell'Agenzia. La dotazione organica, che non può superare il limite massimo di 200 unità, è rinviata ad un successivo decreto che sarà emanato, dal Presidente del consiglio o dal ministro delegato per la cooperazione, entro centottanta giorni dall'approvazione della legge. I commi 2-5 dettagliano le procedure di copertura dell'organico in relazione alle singole categorie di personale inquadrabili nella nuova struttura. Quanto ai rapporti di lavoro per gli impiegati locali all'estero, il comma 6 chiarisce che, in caso di chiusura anticipata dell'ufficio dell'Agenzia all'estero presso il quale sono stati assunti, il contratto è risolto di diritto. Il comma 7 precisa che dall'attuazione dell'articolo 19 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quelli derivanti dalle spese di personale coperti dall'articolo 32, comma 2.

L'**articolo 20** ridisegna il ruolo della Direzione generale della cooperazione allo sviluppo (DGCS). Il comma 1 rinvia all'emanazione di un successivo regolamento il riordino delle norme relative al Ministero degli esteri e della cooperazione in funzione dell'istituzione dell'Agenzia e la conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. Il comma 2 individua l'ambito delle competenze della DGCS per cui, con le modalità stabilite nel suddetto regolamento, è chiamata a coadiuvare il Ministro e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo; tra le competenze è stata introdotta anche la valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione e la verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, prevedendo la possibilità di avvalersi anche di valutatori indipendenti esterni, a valere sulle risorse finanziarie dell'Agenzia e sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 21.

L'**articolo 21** istituisce presso il MAECI il **Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo** (comma 1), presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, e composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia.

Al Comitato partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture competenti in relazione all'ordine del giorno ed i rappresentanti del MEF o di altre Amministrazioni pubbliche, per la trattazione di materie di loro competenza; è altresì prevista l'estensione della partecipazione al Comitato, senza diritto di voto, ad un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome e/o un rappresentante delle associazioni rappresentative degli enti locali nel caso in cui vengano trattate questioni di loro competenza.

La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati (comma 2). Il comma 3 riserva al Comitato l'approvazione di iniziative di cooperazione dell'Agenzia di valore

superiore a 2 milioni di euro e stabilisce che esso sia comunque messo a conoscenza delle iniziative di importo inferiore. Il Comitato delibera, altresì, le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali (di cui agli articoli 8 e 27), definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi e aree di intervento e svolge ogni altra funzione specificata dal provvedimento in esame. Ai sensi del comma 4 al funzionamento del Comitato congiunto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ulteriori organi di governance

Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata ad assolvere ai **compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo (c.d. braccio finanziario della cooperazione)**. MAECI e Agenzia possono stipulare apposita Convenzione con la Cassa al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le finalità di cui all'art. 8 (iniziative con crediti concessionali) nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali e della partecipazione a programmi della UE. CDP può inoltre destinare risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della legge n. 125, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione con il MEF. *Dalla possibilità di ricorrere ad un blending di risorse pubbliche con la finanza CDP - che si configurerebbe come un investimento privato, ancorché connotato da finalità e modus operandi "istituzionali" - è atteso un effetto moltiplicatore dell'APS italiano.*

Il CICS (Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo) **assicura** la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione, nonché **la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo**. Fanno parte del CICS il Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (vicepresidente), il viceministro della cooperazione e i ministri dell'Interno, della Difesa, delle Finanze, dello Sviluppo economico, dell'Ambiente, delle Infrastrutture, del Lavoro, della Salute e dell'Istruzione nonché delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Si è riunito per la prima volta l'11 giugno 2014 e ha adottato il proprio [regolamento interno](#). Nella stessa data ha approvato lo schema di Documento Triennale di Programmazione 2015-2017, proposto per la prima volta dal Ministro degli Esteri ed approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 31 luglio 2015.

Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo - composto dai principali soggetti pubblici e privati, profit e non-profit, implicati nella cooperazione internazionale allo sviluppo, compresi i rappresentanti dei Ministeri, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali, dell'Agenzia, delle principali reti di organizzazione della società

civile e di aiuto umanitario e delle università - è stato istituito con [decreto del MAECI del 28 novembre 2014 n. 1002/714/BIS](#).

Con [decreto del MAECI del 28 novembre 2014 n. 1002/178/BIS](#) è stata stabilita la composizione con riguardo ai rappresentanti della società civile e di altri soggetti profit e non-profit. Esprime pareri su tutti i profili attinenti alla cooperazione allo sviluppo; in particolare è chiamato ad esprimere parere sul Documento Triennale di Programmazione.

Risorse della cooperazione

Cosa prescrive la legge n. 125/2014

Le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale, individuate compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con riferimento al **Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo**.

Tale Documento che contiene le linee generali d'indirizzo strategico triennale della cooperazione allo sviluppo viene **elaborato dal Ministro degli esteri e della cooperazione** - limitatamente agli interventi multilaterali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - e viene **approvato** annualmente dal **Consiglio dei Ministri** - *pertanto vincolando tutti i Ministeri*. [Il Documento triennale 2015-2017](#) è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 luglio 2015.


Nella legge di bilancio di previsione annuale, in un unico Allegato allo stato di previsione del MAECI (Allegato n. 19) sono indicati - su base triennale - tutti gli stanziamenti previsti per il finanziamento, anche parziale, di politiche di cooperazione di tutti i Ministeri. Di tale Allegato, esposto per la prima volta nel disegno di legge di bilancio di previsione per il 2016 ([A.S. 2112](#)), viene offerta di seguito (par. 2.2) una sintesi ed una rappresentazione grafica.

Analogamente in fase di consuntivo, al Ministro degli esteri e della cooperazione spetta l'onere di redigere, d'intesa con il Ministro delle finanze, una relazione annuale sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente. Allegata al Rendiconto generale dello Stato, è prevista una relazione curata dal MAECI contenente dati ed elementi sull'utilizzo di tutti gli stanziamenti assegnati a ciascun Ministero per attività di cooperazione nell'anno precedente, oltre che sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

Qual è lo stanziamento recato dall'Allegato al ddl di bilancio per il 2016 (A.S. 2112)

(in milioni di euro)

Ministero	Missione	Programma	Totale 2016	Totale 2017	Totale 2018
Ministero dell'Economia e delle finanze	3 L'Italia in Europa e nel mondo	3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	380,9	380,9	375,1
	8. Competitività e sviluppo delle imprese	8.2 Incentivi alle imprese per interventi di			
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale	4 L'Italia in Europa e nel mondo	4.2 Cooperazione allo sviluppo	1.200	1.200	1.200
		4.4 Cooperazione economica e relazioni internazionali			
		4.6 Promozione della pace e sicurezza internazionale			
		4.7 Integrazione europea			
		4.8 Italiani nel mondo e politiche migratorie			
		4.9 Promozione del sistema Paese			
Ministero dell'Interno	27(5) Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	27.2 (5.2) Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	265,2	265,2	265,2
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	1.3 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (18.3)	37,6	38,4	39,2
Ministero della difesa	3. Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche (3.2)	3.2 Servizi affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)	2,15	2,3	2,4
Ministero della salute	20 Tutela della salute	20.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività di coord. in ambito int.le	19	19	19



Il MAECI - a quanto risulta dall'allegato 19 allo stato di previsione del MAECI per il 2016 - diventa, tra le Amministrazioni dello Stato, il primo erogatore di APS italiano (1,2 miliardi di euro), mentre il MEF diventa secondo (0,3 miliardi di euro).

Percorso di riallineamento degli stanziamenti italiani verso impegni europei e ONU

TREND APS ITALIANO (2007-2014)								
<i>valori espressi in milioni di dollari</i>								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
APS netto	3.970	4.860	3.297	2.996	4.326	2.737	3.430	3.342
RNL	2.090.866	2.232.998	2.081.292	2.023.915	2.182.612	1.998.100	2.058.747	2.141.163
%	0,19%	0,22%	0,16%	0,15%	0,19%	0,14%	0,17%	0,16% ²

(Fonte: Relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2014)

La nuova legge n. 125 sulla cooperazione, all'articolo 30, prevede che “a partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo”.

Nel **Documento Triennale 2015-2017** si afferma che per mantenere l'impegno al riallineamento con gli standard internazionali dell'APS (aiuto pubblico allo sviluppo) italiano contenuto nel DEF 2014 e nella legge 125/2014 e per assicurare risorse adeguate a far fronte alle grandi sfide alle porte di casa e ai maggiori impegni internazionali prevedibili per i prossimi anni (tra cui: crisi siriana, stabilizzazione e sviluppo del Corno d'Africa e del Sahel; sostegno alle transizioni arabe di Tunisia ed Egitto, stabilizzazione del Libano; sostegno alla candidatura dell'Italia al Consiglio di Sicurezza per il 2017-2018; impegni finanziari che deriveranno dalla conferenza di Parigi 2015 sui cambiamenti climatici³), **“occorre che il Governo e il Parlamento assicurino un flusso di risorse adeguate per la cooperazione, con una visione di lungo periodo, che permetta prima possibile di sganciare la questione risorse dal dibattito annuale**

² Per il 2014 il dato definitivo è stato pari a 0,19%.

³ Si prevede un impegno complessivo da parte dei Paesi industrializzati di 100 miliardi di dollari l'anno, a partire dal 2020.

sulla legge di stabilità e da quella sul Decreto Missioni per assicurare certezza pluriennale di risorse e parallela credibilità internazionale, nell'adempimento degli impegni assunti dall'Italia a livello europeo e internazionale. **È tempo di pensare ad un provvedimento legislativo pluriennale**".

Anche nel **DEF 2016** - sulla base delle stime provvisorie relative all'APS per il 2015 in esso contenute che prevedono il raggiungimento della quota dello 0,21 per cento del RNL con un aumento dello 0,02 rispetto al dato definitivo del 2014 pari allo 0,19 per cento - il Governo riafferma l'impegno a perseguire il riallineamento graduale dell'Italia agli standard internazionali della Cooperazione allo sviluppo (media Paesi OCSE), con l'obiettivo di migliorare la qualità e la quantità dell'APS. Per il triennio 2017-2019, il Governo si impegna a perseguire il predetto **percorso di riallineamento secondo il seguente profilo di spesa:**

- **0,25 per cento nel 2017,**
- **0,26 per cento nel 2018,**
- **0,28 per cento nel 2019.**

"Il citato percorso di riallineamento - su cui influirà ovviamente anche la quota delle spese per l'assistenza ai rifugiati che potrà essere contabilizzata come APS - permetterà auspicabilmente di raggiungere nel 2020 l'obiettivo dello 0,30 per cento dell'RNL, nella prospettiva del raggiungimento, da parte dell'Unione Europea nel suo complesso, dell'obiettivo dello 0,7 per cento entro il 2030 (orizzonte temporale stabilito dalla nuova Agenda per lo Sviluppo Sostenibile, adottata dal Vertice ONU di New York del settembre 2015)".

Gli attuali impegni europei confermano l'impegno dello 0,7% in termini di rapporto tra APS e reddito nazionale lordo (RNL), con un riferimento temporale coincidente con quello dell'Agenda (2030)⁴. L'APS collettivo dell'UE ha raggiunto nel 2014 lo 0,42% del reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE.

⁴ Il Consiglio Sviluppo dell'UE del 24 maggio 2015 ha adottato le Conclusioni del Consiglio UE sul Partenariato Globale da cui risulta il sopra menzionato impegno

I CONTENUTI DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

L'adozione del regolamento in oggetto è prevista dall'articolo 20 della nuova **disciplina generale della cooperazione internazionale allo sviluppo**, dettata dalla legge 11 agosto 2014, n. 125: il comma 1 del citato articolo 20, in particolare, prevede l'emanazione, su proposta del Ministro degli affari esteri ed entro 180 giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa sulla cooperazione allo sviluppo, di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis* della legge 400 del 1988.

Il regolamento in questione, coerentemente con l'istituzione dell'**Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo**, mira ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilità, mediante riordino e coordinamento delle disposizioni riguardanti l'insieme del Ministero degli affari esteri - comunque procedendo alla **soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale**.

Si segnala che il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 marzo 2016, contiene numerosi rilievi in ordine al provvedimento in esame, a partire dalla considerazione del notevole ampliamento che l'articolato costituirebbe rispetto all'ambito normativo previsto dal citato articolo 20 della legge n. 125 del 2014. Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, sin dal titolo il provvedimento dovrebbe essere modificato per renderlo coerente con le disposizioni in esso contenute.

L'articolo 1 dello schema di regolamento in esame riporta il contenuto essenziale dell'intero provvedimento, consistente in numerose modifiche al **Decreto del presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95**, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

A questo proposito il parere del Consiglio di Stato rileva come la concentrazione di numerose modifiche al DPR n. 95 del 2010 in un solo articolo appaia di lettura assai disagiata.

In particolare, **l'articolo 1 è costituito da un unico comma, articolato in sette diverse lettere**.

La lettera a) novella l'articolo 1 del citato DPR 95 del 2010, anzitutto **sopprimendo il primo periodo del comma 4**.

Si ricorda al proposito che il comma 4 in oggetto stabilisce al primo periodo che presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni è nominato un Vice Direttore generale/Direttore centrale, scelto tra i Dirigenti di seconda fascia del Ministero.

Inoltre la lettera *a)* modifica il comma 5 dell'art. 1 del DPR n. 95 del 2010, **riducendo da 96 a 90 il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale** del Ministero degli affari esteri.

Il comma 5 attualmente vigente demandava infatti ad un decreto ministeriale – entro 120 giorni dall'entrata in vigore del DPR 95 del 2010 - l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello generale non dirigenziale, in numero complessivo di 96 unità. Il decreto, di natura non regolamentare, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lett. *e*), della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 – riguardante i decreti di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

La lettera b) novella i commi 1 e 2 dell'articolo 4 del DPR 95 del 2010.

Per quanto concerne il comma 1, la novella **estende le competenze dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero**, affiancando alla vigilanza sulla corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza del personale e degli uffici centrali e all'estero, anche la **promozione della cultura della legalità**. Ancor più rilevante, come emerge dalla relazione introduttiva, è la previsione per cui **l'Ispettorato generale, oltre a definire le misure in materia di sicurezza, procede alla loro attuazione** - qualora non di competenza di altri uffici o strutture.

Il comma 1 vigente stabilisce che il citato Ispettorato adempie funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamento degli uffici centrali e di quelli all'estero dell'Amministrazione, nonché sulla relativa gestione, anche con riguardo alla corretta applicazione della normativa sulla sicurezza.

La novella al comma 2 consiste nell'aggiunta di un periodo in base al quale le funzioni di ispettore sono attribuite altresì al dirigente di cui (*v. infra*) all'articolo 9-bis, comma 2, lettera *b*) numero 4 - articolo introdotto dallo schema di regolamento in commento.

Il comma 2 vigente prevede che, nello svolgimento delle loro funzioni, l'Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero e il Vice Ispettore Generale siano coadiuvati da ispettori di grado non inferiore a quello di consigliere d'ambasciata.

La lettera c) opera numerose modifiche all'articolo 5 – concernente l'articolazione e le attribuzioni delle Direzioni generali del Ministero - **del DPR 95 del 2010**.

Viene anzitutto **modificato il comma 4**, riguardante la Direzione generale per l'Unione europea, la quale è tra l'altro competente per la formazione dei funzionari pubblici nelle materie comunitarie, in collaborazione con le amministrazioni competenti e con la Direzione generale per le risorse e l'innovazione – la quale subentra, rispetto alla vigente norma, all'Istituto diplomatico, organismo, come rileva la relazione tecnico-finanziaria, soppresso dall'art. 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

*Il parere del Consiglio di Stato rileva in proposito che il subentro della Direzione generale per le risorse e l'innovazione, in luogo del soppresso Istituto diplomatico, nel prestare collaborazione alla formazione di funzionari pubblici nelle materie comunitarie, è in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, in base al quale la **Scuola nazionale dell'amministrazione** - che ha preso il posto della Scuola superiore della pubblica amministrazione - ha assunto il ruolo di ente unico preposto alla formazione dei dipendenti pubblici, anche per i profili di internazionalizzazione - non a caso nel Comitato di gestione della Scuola nazionale dell'amministrazione è presente anche un rappresentante del Ministero degli affari esteri. Il Consiglio di Stato indica pertanto doversi sostituire, nella collaborazione con la Direzione generale per l'Unione europea, la Scuola nazionale dell'amministrazione alla Direzione generale per le risorse e l'innovazione prevista invece dal provvedimento in esame. **Il Consiglio di Stato pone l'adeguamento del testo nel senso indicato come condizione alla prosecuzione dell'iter del provvedimento.***

Viene poi **modificato il comma 5**, concernente la Direzione generale per la promozione del sistema paese, sostituendone la lettera i): in base alla nuova formulazione la Direzione generale segue le questioni attinenti la politica di esportazione e impostazione dei materiali a doppio uso - ovvero suscettibili di utilizzazioni militari -, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato.

La vigente formulazione prevede invece che la Direzione generale sovrintende anche all'attività svolta per le autorizzazioni dei materiali di armamento.

È altresì aggiunto il comma 5-bis, il quale incardina nell'ambito della Direzione generale per la promozione del sistema paese l'Autorità nazionale prevista dall'articolo 7-bis della legge n. 185 del 1990, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Si segnala in proposito che il parere del Consiglio di Stato, condividendo le indicazioni del Dipartimento per la semplificazione e la pubblica amministrazione, rileva l'opportunità che l'Autorità nazionale (UAMA) dovrebbe godere, in ragione dei compiti cui è preposta, di un'ampia sfera di autonomia, scarsamente conciliabile con l'inquadramento in una delle Direzioni generali.

Si ricorda che l'articolo 7-bis della legge 185 del 1990 riguarda l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (**UAMA**) del Ministero degli Affari esteri, individuata quale Autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni all'import-export di materiali d'armamento, nonché delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti collegati alla materia dell'interscambio di detti materiali.

Le modifiche al comma 7, riguardante la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, concernono l'esclusione, dalle competenze della Direzione generale, della promozione linguistica e scolastica delle

collettività italiane all'estero, nei cui confronti la Direzione generale resta in tal modo responsabile della sola promozione sociale.

La relazione introduttiva osserva come si tratta in questo caso di eliminare una duplicazione di competenze, riportando la promozione linguistica e scolastica nei confronti delle collettività italiane all'estero all'interno della Direzione generale per la promozione del sistema paese - operando tra l'altro in tal modo anche un aggiornamento rispetto ai soggetti destinatari dell'azione promozionale culturale.

Il comma 8 della vigente formulazione, riguardante la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS), e che rinvia per le relative competenze ai compiti disciplinati dalla precedente normativa di settore, **è oggetto di integrale sostituzione.**

La nuova formulazione aggiorna il riferimento normativo alla nuova disciplina settoriale, e specifica le principali attribuzioni della Direzione generale alla luce delle innovazioni normative - si tratta quindi di una modifica **fondamentale nell'economia dello schema di regolamento in esame, del quale attua la ratio principale.**

La Direzione generale:

- **cura la rappresentanza politica e la coerenza delle azioni dell'Italia in materia di cooperazione allo sviluppo nell'ambito delle relazioni bilaterali, dei rapporti con le Organizzazioni internazionali e del legame con l'Unione europea** - qui in particolare la Direzione generale è competente per gli strumenti finanziari europei in materia di aiuti allo sviluppo e di politiche di vicinato, nonché per il Fondo europeo di sviluppo (FES). La Direzione generale esercita inoltre le competenze attribuite al Ministero degli affari esteri per quanto concerne le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale – la relazione introduttiva rileva come le competenze finanziarie nei confronti dell'UE e nei rapporti con banche e fondi di sviluppo multilaterali costituiscano per la DGCS un introito netto, facendo esse capo attualmente ad altre strutture del Ministero;
- **è competente per l'elaborazione degli indirizzi di programmazione della cooperazione allo sviluppo italiana** avvalendosi anche, per la proposta di programmazione annuale, del Comitato congiunto istituito dall'articolo 21 della legge 125 del 2014, nonché del contributo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e, per quanto concerne i profili finanziari, della Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- **propone al Comitato congiunto di cui in precedenza i contributi volontari alle Organizzazioni internazionali**, nonché i crediti di cui agli articoli 8 e 27 della legge 125 del 2014; e propone al Ministro degli affari esteri l'approvazione degli interventi di emergenza umanitaria previsti all'articolo 10 della legge 125 del 2014;

- **negozia gli accordi con i paesi partner relativi agli interventi** di cui all'articolo 7 (cooperazione a dono) della legge 125 del 2014, nonché gli altri accordi internazionali in materia di cooperazione allo sviluppo;
- **cura la valutazione dell'impatto degli interventi** e verifica il raggiungimento degli obiettivi programmati;
- **coadiuva il Viceministro competente per la cooperazione allo sviluppo** nel coordinamento, indirizzo, controllo e vigilanza nel settore, nonché nell'emanazione delle direttive all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; e cura i rapporti con la medesima Agenzia e con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- **assicura i servizi necessari di segretariato e di supporto** al Comitato interministeriale e al Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, nonché al Comitato congiunto;
- è competente per compiti e funzioni derivanti dalla precedente normativa settoriale, non trasferiti all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Per quanto concerne la nuova formulazione del comma 8 il Consiglio di Stato rileva la necessità che nel testo le competenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo siano solo quelle previste dalla legge di riforma del settore, e da essa non assegnate all'Agenzia nazionale per la cooperazione allo sviluppo, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o ad altri soggetti, e ciò anche in relazione alle attribuzioni di carattere finanziario. Inoltre, sempre secondo il Consiglio di Stato, nella nuova formulazione del comma 8 non appaiono nel giusto rilievo alcune nuove competenze primarie della DGCS dopo la legge 125 del 2014, e particolarmente quelle correlate al ruolo di indirizzo, programmazione e valutazione dei risultati, assegnato alla DGCS dopo la costituzione dell'Agenzia nazionale per la cooperazione allo sviluppo.

Si ricorda che **il Comitato congiunto per la cooperazione sviluppo è previsto dall'articolo 21 della nuova normativa settoriale**: esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal Viceministro competente per la cooperazione allo sviluppo, e tra i suoi componenti figurano il Capo della direzione generale e il Direttore dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo.

Il Comitato approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a 2 milioni di euro, delibera sulle iniziative da finanziare ricorrendo al fondo rotativo per i crediti concessionali di cui agli articoli 8 e 27 della legge n. 125 del 2014, definisce la programmazione annuale con riferimento a paesi e aree di intervento, ed è comunque competente a conoscere anche in ordine alle iniziative di importo inferiore a 2 milioni di euro.

Si ricorda altresì come **l'articolo 8 della legge n. 125 del 2014** sia dedicato alle iniziative di cooperazione finanziate con crediti concessionali, e prevede in particolare che il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato congiunto per la cooperazione sviluppo e su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza la Cassa depositi e prestiti S.p.A. a concedere a Stati esteri o

loro articolazioni, nonché ad organizzazioni internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso la medesima Cassa depositi e prestiti in base alla legge 227 del 1977 (c.d. legge Ossola, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale).

Viene poi **inserito il comma 8-bis**, il quale propriamente attua la previsione, in precedenza ricordata, posta dall'articolo 20, comma 1 della legge 125 del 2014 in ordine alla soppressione di almeno sei strutture di livello dirigenziale non generale. È pertanto previsto che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo includa non più di sette uffici di livello dirigenziale non generale – a fronte dei tredici attualmente operanti.

Per quanto concerne i servizi di segretariato a supporto del Comitato interministeriale, del Consiglio nazionale e del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, questi sono posti alle dipendenze di dirigenti o funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione. E' previsto infine che la Direzione generale operi in raccordo con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in riferimento ai compiti di cui al precedente comma 8, e specialmente nelle attività di natura tecnica.

Rispetto alla formulazione del comma 8-bis aggiunto, il Consiglio di Stato rileva la necessità di meglio chiarire la separazione netta tra competenze di indirizzo e competenze tecniche voluta dal Legislatore, e pertanto di precisare le modalità del raccordo che lo schema di regolamento prevede tra la DGCS e l'Agenzia nazionale per la cooperazione allo sviluppo.

Infine, **le modifiche al comma 9** - riguardante la Direzione generale per le risorse e l'innovazione - si limitano a eliminare il riferimento all'Istituto diplomatico quale supporto della Direzione generale nei compiti di formazione e perfezionamento del personale del Ministero degli affari esteri – conseguentemente, in capo alla Direzione generale in questione ricade anche la preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica.

Vale qui parimenti quanto osservato dal Consiglio di Stato in riferimento alle modifiche (v. supra) al comma 4 dell'articolo 5: anche in questo caso infatti la soppressione dell'Istituto diplomatico non può avere come effetto quello di ricondurre integralmente le attività di formazione e perfezionamento del personale del Ministero degli affari esteri nella Direzione generale per le risorse e l'innovazione, poiché questa dovrà necessariamente avvalersi della Scuola nazionale dell'amministrazione. Anche questa osservazione viene posta come condizione alla prosecuzione dell'iter del provvedimento.

La **lettera d) modifica il comma 1 dell'articolo 8** - con il quale è prevista la facoltà per il Ministro degli affari esteri di istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, speciali comitati, affidandone la presidenza anche a

soggetti estranei all'Amministrazione - estendendo l'ambito delle questioni affidate ai comitati *ad hoc* all'insieme delle competenze del Ministero, ed eliminando - come rileva anche la relazione introduttiva - il riferimento limitativo del testo vigente alle questioni inerenti al diritto internazionale e agli studi storici ed archivistici.

Di notevole importanza sono altresì **le modifiche previste dalla lettera e)**, che dopo l'articolo 9 - riguardante il conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale - **inserisce l'articolo 9-bis, sulle funzioni attribuibili a dirigenti**. Al proposito la relazione introduttiva allo schema di regolamento pone alla base dell'inserimento dell'articolo 9-bis le numerose inadeguatezze ormai ravvisabili nel regolamento emanato con DPR 10 agosto 2000, n. 368, che reca norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

Una migliore comprensione della portata della norma è data dalla lettura della pertinente sezione della relazione tecnico-finanziaria, nella quale si evidenzia come si tratti qui di **un aggiornamento sull'individuazione degli incarichi attribuibili alla dirigenza non appartenente alla carriera diplomatica** sia nell'Amministrazione centrale che sulla rete estera, in coerenza con la riduzione degli organici della dirigenza di I e di II fascia definiti dal DPCM 25 luglio 2013 - recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri, dell'Istituto agronomico per l'oltremare e dell'Automobile club d'Italia, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il comma 1 del nuovo articolo 9-bis ribadisce i limiti ad incarichi dirigenziali presso l'Amministrazione centrale e a posti-funzione presso gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri quali fissati già nel citato DPCM 25 luglio 2013. Si prevedono pertanto otto unità di livello dirigenziale generale (I fascia), nonché 37 unità di livello dirigenziale non generale (II fascia) nell'area amministrativa e otto unità di livello dirigenziale non generale nell'area della promozione culturale.

Il comma 2 contiene il novero delle posizioni organizzative tra le quali sono individuate le otto unità di livello dirigenziale generale: si tratta in particolare delle cariche di Direttore generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, di non più di sette consiglieri ministeriali presso l'Amministrazione centrale, di non più di tre posti-funzione di Capo di consolato Generale, di non più di un posto-funzione di esperto amministrativo capo presso uffici all'estero, o di responsabile di servizio amministrativo decentrato, ovvero di responsabile di centro interservizi amministrativi.

Per quanto concerne **il comma 3**, esso contiene invece il novero delle posizioni organizzative tra le quali sono individuate le 37 unità di livello dirigenziale non generale per l'area amministrativa: si tratta nello specifico di

non più di 15 incarichi di capo di ufficio dirigenziali non generale presso l'Amministrazione centrale; di non oltre 15 consiglieri ministeriali impegnati in consulenza, coordinamento e ricerca in materia giuridica, amministrativa e di bilancio, ovvero in attività ispettiva in materia amministrativa e contabile presso gli uffici centrali di livello dirigenziale generale; di non più di 12 posti-funzione di capo di consolato o di collaborazione nei consolati generali; di non più di 10 posti-funzione di esperto amministrativo presso uffici all'estero, o di responsabile di servizio amministrativo decentrato, ovvero di responsabile di centro interservizi amministrativi.

Il comma 4 elenca poi le posizioni organizzative tra le quali sono individuate le otto unità di II fascia nell'area della promozione culturale: si tratta in particolare di non più di otto incarichi di consulenza e ricerca per la programmazione della promozione culturale presso la Direzione generale per il sistema paese; di non più di un incarico di capo di ufficio dirigenziale non generale presso la medesima Direzione generale; di non più di sei incarichi di direttore di Istituto italiano di cultura all'estero.

Il comma 5 prevede la non attribuibilità ai funzionari della carriera diplomatica degli incarichi dirigenziali presso l'Amministrazione centrale quali elencati ai precedenti commi 2, 3 e 4, eccezione fatta per la posizione di capo di ufficio dirigenziale non generale che può essere conferita a funzionari della carriera diplomatica o a dirigenti sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.

Infine il **comma 6** ribadisce le coordinate normative fondamentali che regolano la destinazione a funzioni presso uffici all'estero, la quale, fermo restando quanto previsto in ordine al conferimento di incarichi presso l'Amministrazione centrale dal Decreto legislativo 165 del 2001 (*"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*), resta disciplinata dagli articoli 34, 110 e 110-bis, primo comma, del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri. Gli articoli 34, 110 e 110-bis, primo comma disciplinano rispettivamente le destinazioni e accreditamenti, gli avvicendamenti e i criteri di assegnazione dei posti presso gli uffici all'estero.

Si segnala anzitutto, su quanto precede, che gli articoli 9 e 10 della legge 15 del 1985 (*"Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri"*) prevedono la possibilità di istituire in determinate aree geografiche non più di venti servizi amministrativi decentrati, a capo di ciascuno dei quali è preposto un funzionario di I fascia.

Si segnala altresì che il decreto legislativo n. 307 del 2006 (*"Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della L. 28 novembre 2005, n. 246"*), all'articolo 5, con finalità di razionalizzazione e semplificazione amministrativa e di contenimento della spesa, ha previsto la possibilità della **costituzione di centri interservizi amministrativi** per il coordinamento delle attività di gestione delle

spese degli uffici all'estero situati nel medesimo paese, ovvero nell'area geografica di competenza del dirigente amministrativo ad essi preposto con funzioni di esperto amministrativo o esperto amministrativo capo.

La lettera f) dispone l'abrogazione dell'articolo 10 del DPR 95 del 2010, concernente le modalità di valutazione degli assetti organizzativi previsti, che l'Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, effettua, provvedendo successivamente all'adeguamento delle dotazioni organiche alla luce delle risorse umane e finanziarie disponibili.

La lettera g) opera l'integrale sostituzione dell'articolo 11 del DPR 95 del 2010, concernente le **dotazioni organiche del personale del Ministero degli Affari esteri**: la nuova formulazione si limita a rinviare alle disposizioni del già citato DPCM 25 luglio 2013 e successive modificazioni.

- **La dotazione organica del personale del Ministero degli Affari esteri** come risulta dalla tabella 1 allegata al DPCM 25 luglio 2013 è la seguente:
 - **Carriera diplomatica**: 1.019 unità di personale, di cui:
 - Ambasciatore 24
 - ministro plenipotenziario 185
 - consiglieri ambasciata 214
 - consigliere di legazione 247
 - segretario di legazione 349
 - **Dirigenti**: 53 unità di personale, di cui:
 - Dirigente di prima fascia 8
 - dirigente di seconda fascia 37
 - dirigente di seconda fascia
 - nell'area della promozione culturale 8

Per quanto riguarda le restanti unità di personale, esse si articolano in tre aree, più l'area della promozione culturale, per un totale di 3.240 unità, delle quali 27 appartengono all'area prima, 2.037 alla seconda, 1.035 all'area terza e 141 all'area della promozione culturale.

La dotazione organica complessiva del Ministero degli affari esteri risulta pertanto di 4.312 unità di personale

L'articolo 2 dello schema di regolamento in esame opera una limitata **modifica al DPR 1° febbraio 2010, numero 54** ("Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69"): viene infatti disposta, al comma 1 dell'art. 12 – che disciplina le variazioni e gli storni di bilancio – la soppressione della seconda parte del comma stesso. In tal modo si

lascia in toto al titolare dell'ufficio all'estero la potestà di operare, con proprio decreto, variazioni compensative di bilancio, non occorrendo più la comunicazione all'Amministrazione centrale e l'autorizzazione di questa.

L'articolo 3 dello schema di regolamento contiene una **clausola di invarianza finanziaria** per la quale dell'attuazione del regolamento in via di emanazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: la dettagliata e già citata relazione tecnico-finanziaria che accompagna il provvedimento conferma l'inesistenza di qualsiasi aggravio per il bilancio dello Stato.

Infine, **l'articolo 4** dello schema di regolamento opera l'abrogazione del già richiamato DPR 10 agosto 2000, n. 368 e dell'articolo 12 del DPR 19 dicembre 2007, n. 258 – ultima disposizione ancora vigente di tale provvedimento.

Per quanto riguarda il DPR n. 258 del 2007 (*“Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*), l'articolo 12 oggetto di abrogazione è relativo alla ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli Istituti di cultura, con l'obiettivo di ben precise soglie di risparmi di spesa, da conseguire mediante accorpamento in missione diplomatica unificata di rappresentanze permanenti presso enti e organizzazioni internazionali con sede nella stessa città estera; accorpamento di uffici, istituzione di cancellerie consolari e modifica di circoscrizioni consolari; inserimento dell'attività di alcuni istituti di cultura all'interno di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari nello Stato di accreditamento.